

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PROGETTO EASY PLUS

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario Assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex I.662/96), finanziamento erogato da Banca Progetto S.p.A. in pool con Fidimed S.c.p.a

Informazioni sugli enti finanziatori e sul soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Banca Progetto S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Armando Diaz 1
Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v.
Sito internet www.bancaprogetto.it
e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it

Fidimed soc. coop. p.a.
Sede legale in Palermo, via Siracusa 1/E
Telefono 091341889 – Fax 091309700
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione registro delle imprese di Palermo 00730360823
Intermediario finanziario vigilato art. 106 T.U.B. codice identificativo 19542.0.
Sito internet www.fidimed.eu
e-mail info@fidimed.eu

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede, qualora trattasi di dipendente degli enti finanziatori o di agente in attività finanziaria.

Nome Cognome /Ragione Sociale _____

Sede (indirizzo) _____

Qualifica _____ Iscrizione Albo\ Elenco _____ N. _____

Email _____ telefono _____

Che cos'è il finanziamento chirografario

È un finanziamento destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese o ad altre esigenze finanziarie correlate all'attività economica.

L'impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Che cos'è il finanziamento chirografario PROGETTO EASY PLUS

E' un finanziamento con una durata fino a 120 mesi e piano di rimborso rateale, destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di breve/medio/lungo periodo correlate all'attività

dell'impresa. Può essere previsto un periodo di preammortamento, durante il quale l'impresa pagherà rate di soli interessi, fino a un massimo di 12 mesi.

Il finanziamento è dedicato alle imprese che hanno sede legale in Italia e può essere concesso per importi da €25.000 a €300.000

L'impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso altra Banca.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio degli enti finanziatori. Per il finanziamento gli enti finanziatori richiedono in genere l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996. Gli enti finanziatori possono richiedere altresì ulteriori garanzie personali (ad esempio fidejussione dei soci).

Il Finanziamento è concesso dagli Enti Finanziatori, in via non solidale, secondo le seguenti quote di partecipazione:

Fidimed S.c.p.a.: al 5% del Mutuo;

Banca Progetto S.p.A.: al 95% del Mutuo.

Tipi di finanziamento e rischi correlati

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Principali Condizioni Economiche

Quanto può costare il finanziamento

Importo	Durata (anni)	TAN	TAEG
€ 100.000,00	3	5,50%	7.09%

Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni) considerando le spese relative a: istruttoria, incasso rata tramite SDD e imposta sostitutiva. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le imposte e le spese per la stipula del contratto.

Voci e Costi	
Importo minimo finanziabile	Euro 25.000,00
Importo massimo finanziabile	Euro 300.000,00
Durata	Fino a 72 mesi

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso: 5,50%
Tasso di interesse di preammortamento	Pari a 5,50% annuo
Tasso di mora	Tasso Annuo Nominale applicato al finanziamento maggiorato di 2,00 punti percentuali.
Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360)
Modalità pagamento rate di preammortamento / ammortamento ordinario	Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese di inizio periodo di interessi, con addebito pre-autorizzato (SDD)

Spese per la stipula e la gestione del contratto	
Spese di istruttoria	Max 4,5% dell'importo finanziato
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50
Spese incasso rata tramite bonifico	Euro 7,50
Commissione annua di gestione della pratica	Euro 0,00
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti)	Cartaceo: Euro 0,00 Elettronico: Euro 0,00
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00
Spese per sollecito pagamento rate insolute	Euro 7,50 per ogni sollecito
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente, anche in caso di risoluzione)	Max 2,00%

Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	
Commissione di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento (Commissione "una tantum" sul debito residuo in linea capitale)	1,50%
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)	Euro 20,00
Certificato per sgravi fiscali	Euro 10,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta Prioritaria	Euro 15,00
Accollo mutuo	Euro 200,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00
Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca

Rata	
Periodicità rimborso rate	Mensile
Tipologia di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso)

Altre spese/oneri fiscali da sostenere	
Imposta sostitutiva	Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo

(o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva nonché per i finanziamenti di durata sino a 18 mesi)	diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo.
Imposte ordinarie	Secondo le previsioni di legge. Comprende in particolare l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo
Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) - se prevista	Non prevista fino al 31.12.2020.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale
€ 100.000,00	3	5,50%	€3.022,09

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.Bancaprogetto.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

Garanzie

Fondo di Garanzia

La stipula del finanziamento potrà essere subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

Fideiussione

Gli enti finanziatori, a propria discrezione, potranno richiedere altre garanzie di natura personale (ad es. fidejussione specifica).

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto ("Fideiussore") garantisce la Banca per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto ("Debitore principale"), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione specifica garantisce alla Banca i debiti che il Debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specificata"). La garanzia è di natura personale, per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il Fideiussore è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo Debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

Confidi

Gli enti finanziatori, per le richieste di affidamento presentate per il tramite di Confidi convenzionate, nel rispetto delle forme tecniche di affidamento, dei limiti di importo, e delle altre condizioni previste nell'apposita Convenzione, possono avvalersi della garanzia personale rilasciata dal Confidi medesimo.

La garanzia, rilasciata da Confidi, che assisterà ciascun affidamento/finanziamento sarà concessa entro una percentuale massima stabilita nella Convenzione con il Confidi. Il Confidi garantisce, entro la percentuale determinata sulla singola operazione, il pagamento del capitale, degli interessi corrispettivi e delle spese, per un ammontare complessivo non superiore all'importo massimo garantito. Il pagamento del Confidi può essere effettuato (in tutto o in parte) a semplice richiesta in caso di inadempimento del cliente garantito, una volta espletate le prime attività monitorie da parte della Banca, ovvero a seguito dell'esaurimento delle procedure di recupero del Credito.

Estinzione anticipata – rimborso parziale anticipato

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo, in coincidenza con la scadenza di una rata, a condizione che:

- a) l'Impresa abbia dato preavviso scritto all'ente finanziatore capofila almeno 20 giorni prima della data di estinzione;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, la rata in scadenza il giorno del rimborso, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) sia versata, insieme al capitale oggetto di rimborso anticipato, unicamente una commissione onnicomprensiva pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.

Ad esempio:

capitale restituito anticipatamente Euro 1000 (mille) e commissione del 2%:

$$\frac{1000,00 \times 2}{100} = 20,00$$

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche a seguito della risoluzione del contratto.

I rimborsi parziali avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La disciplina di cui sopra si applica se il Cliente è una persona fisica o micro-impresa.

Risoluzione – Decadenza dal beneficio del termine

Fermi restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del Contratto, gli enti finanziatori avranno il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 cc e di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc qualora:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Mutuo a finalità diverse da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) l'impresa non rispetti gli obblighi di natura generale o finanziaria previsti nel Contratto;
- c) l'Impresa non abbia provveduto all'integrale e puntuale pagamento dei crediti vantati dalla Banca in reazione al Mutuo;
- d) l'Impresa divenga insolvente e/o fossero promossi a carico dell'Impresa atti esecutivi o conservativi da parte dei propri creditori;
- e) l'Impresa desse luogo ad operazioni straordinarie non approvate dalla Banca;
- f) si verificasse qualsiasi altro evento (ad es. protesti, richieste di apertura di procedure concorsuali, mutamento dell'assetto giuridico o societario - forma e capitale sociale, sistema di amministrazione e controllo, - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e finanziaria etc.) che a giudizio della Banca comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca o incida negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica dell'Impresa, o sull'integrità, efficacia e valore delle garanzie;
- g) emergano significative anomalie dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- h) emergano anomalie nei rapporti tra l'Impresa e/o altri soggetti del proprio Gruppo di appartenenza con terzi finanziatori (es. mancato pagamento e/o decadenza dal beneficio del termine e/o escussione di garanzie rilasciate);
- i) la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto dell'Impresa trovi impedimento in disposizioni di legge;
- l) non siano state correttamente perfezionate le garanzie previste per la concessione del Mutuo stesso;
- m) emergessero fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del Mutuo o, comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dall'Impresa alla Banca, sia in fase di concessione del Mutuo sia successivamente, non rispondono a verità;
- n) si verifichi il venir meno, ovvero una diminuzione di valore, delle garanzie concesse in relazione al Mutuo;
- o) si verifichi un mutamento nella partecipazione di maggioranza e/o nel controllo dell'Impresa non autorizzato dalla Banca.

Dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto la Banca darà comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione.

In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto agli enti finanziatori Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, gli enti finanziatori provvederanno alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'impresa e/o i garanti possono presentare un reclamo alla Banca tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: ente finanziatore capofila Fidimed Scpa – via Siracusa, 1/E – 90141 Palermo (PA)
- posta elettronica all'indirizzo email info@fidimed.eu
- via PEC all'indirizzo - confidipalermo@legalmail.it

L'ente finanziatore capofila deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'Impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, l'ente finanziatore capofila e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

Legenda

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Commissione annua di gestione della pratica	Per tutte le attività interne e gli adempimenti necessari alla gestione del finanziamento successivamente all'erogazione
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (<i>Euribor Panel Steering Committee</i>), pubblicato sui

	quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
Eurlrs (Interest Rate Swap)	È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (<i>Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer</i>) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.